

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, ROCCELLA,
BONINO, FACCIO, AGLIETTA, CORLEONE, TESSARI
ALESSANDRO, PINTO, AJELLO, RIPPA, CALDERISI,
TEODORI**

Presentata il 28 giugno 1982

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,
concernente la disciplina dei casi di scioglimento di matri-
monio

COLLEGHI DEPUTATI! — Quasi dodici anni fa entrava in vigore in Italia l'istituto del divorzio.

La legge che introduceva questa riforma, maturata in un ampio ed appassionato dibattito nel paese ed in Parlamento, confermata poi, con ampio margine di maggioranza, attraverso un *referendum* popolare dopo che per due volte la Corte costituzionale ne aveva sancito la conformità alla Costituzione, era ispirata a grande chiarezza, ma anche a grande prudenza.

I sostenitori della legge e la stessa associazione che intraprese e condusse la battaglia nel paese per la sua approvazione (la LID) ritennero di dover farsi carico, pur denunciandone la pretestuosi-

tà e la strumentalità, di taluni aspetti delle preoccupazioni espresse dagli oppositori della legge, che paventavano una eccessiva larghezza nel ricorso al divorzio e nella concessione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, eccesso che avrebbe potuto creare situazioni critiche e reazioni sfavorevoli in un paese che, tra gli ultimi in tutto il mondo, era rimasto fino a quel momento fermo nel riconoscere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed i cui istituti del diritto di famiglia, per non parlare di altri istituti complementari, si erano sviluppati ed erano stati sempre interpretati ed applicati sul presupposto ed in funzione di un istituto matrimoniale caratterizzato dalla indissolubilità.

Gli anni trascorsi dall'approvazione della legge hanno in realtà fugato perplessità e preoccupazioni ed hanno smentito clamorosamente le previsioni catastrofiche di quanti avevano preconizzato un ricorso generalizzato, irresponsabile e scarsamente controllabile al nuovo istituto del divorzio.

Dopo che era stato raggiunto un numero rilevante di ricorsi e di pronunzie di divorzio nei primissimi anni dopo l'approvazione della legge, dovuto alla quantità di situazioni di rotture di matrimoni venute a maturare in un lungo periodo antecedente all'approvazione della legge e sino a quel momento non suscettibili di una soluzione definitiva mediante lo scioglimento del vincolo, ha fatto seguito un più equilibrato ricorso all'istituto.

Non solo, ma l'andamento statistico del ricorso al divorzio si è rivelato non proporzionato alla contemporanea crescita del numero delle separazioni legali, che è stato in questi anni rilevante, secondo una tendenza del resto già in atto molto tempo prima dell'introduzione del divorzio.

La legge 1° dicembre 1970, n. 898, si è rivelata nei fatti non solo strumento equilibrato e prudente, ma certamente rigoroso. È generale oggi il convincimento che essa non solo non è espressione di lassismo, che non induce alla faciloneria né la tollera, ma che addirittura essa frappona allo scioglimento del vincolo in presenza di unioni matrimoniali oramai di fatto irrimediabilmente distrutte, ostacoli eccessivamente severi e difficoltà non giustificate, soprattutto perché comporta un tempo eccessivamente lungo tra il momento in cui la comunione dei coniugi è rotta e definitivamente venuta meno, e quello in cui la pronunzia del divorzio può essere operante.

In realtà, il protrarsi per lunghi anni di una situazione in cui alla rottura dell'unità familiare non può far seguito lo scioglimento del vincolo ed eventualmente la creazione di unioni nuove da parte dei coniugi, comporta conseguenze negative, incertezze e difficoltà specie per la donna, per la quale le conseguenze del difetto di stato libero determinano sul piano sociale, economico e morale maggiore di-

sagio e difficoltà per trovare un nuovo assetto di vita dopo il fallimento di una unione matrimoniale.

Del resto, nel frattempo, l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ha creato migliori salvaguardie della condizione economica della donna coniugata, che si riteneva essere esposta al danno maggiore di un troppo sollecito venir meno del vincolo in caso di rottura dell'unità familiare.

È quindi da ritenere matura una modifica della legge istitutiva del divorzio, nel senso di una maggiore liberalità e speditezza nel ricorso all'istituto e nella sua realizzazione.

La proposta di legge che ora i deputati radicali sottopongono all'attenzione di tutte le forze politiche, ed in particolare di quelle che costituirono nel 1970 e nel 1974 la maggioranza divorzista, prevede la riduzione del periodo di separazione, che consente la proposizione dell'istanza di divorzio, da cinque anni ad un anno nel caso in cui sia intervenuta separazione consensuale omologata o separazione giudiziale, ovviamente con sentenza passata in giudicato.

La riduzione si giustifica, oltre che con le considerazioni più generali esposte più sopra, con quella che alla durata sopra detta va aggiunto il tempo necessario per conseguire una pronunzia definitiva della separazione giudiziale, tempo sempre superiore ad un anno, così che, anche prevedendosi la decorrenza della separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale, la condizione per la proposizione della domanda di divorzio in base a tale norma, non matura se non dopo un ulteriore prolungamento del termine suddetto. A ciò deve aggiungersi che la durata del giudizio di divorzio, dopo che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, con apprezzabile impegno dei magistrati, soprattutto nei maggiori tribunali, ha consentito la definizione delle cause relative con una certa speditezza, va oggi adeguandosi a quella media dei giudizi civili, una durata tale da rendere assurda la preoccupazione di frapporre

termini di legge che valgano a scongiurare uno scioglimento del vincolo in epoca troppo ravvicinata a quella in cui si è determinata la frattura dell'unione dei coniugi.

In base a tale considerazione, si propone l'abrogazione della previsione dilatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge.

Altra modifica proposta è quella relativa alla eliminazione della condizione che la separazione personale dei coniugi sia necessariamente sanzionata da verbale omologato dal tribunale o da sentenza passata in giudicato, introducendosi anche l'ipotesi della separazione per la quale sia intervenuto soltanto il provvedimento provvisorio del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile, prevedendosi per altro in tal caso che la separazione debba perdurare non per un solo anno, ma per due anni.

Tale ampliamento si giustifica con il fatto che oramai la separazione giudiziale non si fonda più sull'accertamento di casi, di colpe che l'un coniuge attribuisca all'altro. Essa non è più la « contropartita » che il coniuge incolpevole ottiene da quello colpevole e si fonda invece sulla constatazione del dato di fatto della impossibilità della convivenza coniugale, dato che, in fin dei conti, si verifica proprio con l'accertamento della durata stessa della separazione comunque sanzionata.

In coerenza con le considerazioni che precedono si è ritenuto di approntare, anche sul piano processuale, alcune modifiche, prevedendo che la domanda di divorzio possa essere proposta anche nel corso di un giudizio di separazione pendente in primo grado, finché la causa non sia rimessa al collegio.

Quando ciò avvenga, il tribunale, ove ritenga che sussistano le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del vincolo, emette tale pronuncia, che esclude, ovviamente, quella della separazione ad essa subordinata.

L'ultimo articolo del testo proposto, l'articolo 4, integra il disposto dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Quest'ultimo infatti prevede che l'accertamento del mutamento di sesso secondo gli articoli precedenti di detta legge, dia luogo alla pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio della persona cui il provvedimento si riferisce. Sembra evidente che tale scioglimento non possa rimanere nella mera facoltà delle parti, ma che debba essere obbligatoriamente pronunziato, almeno finché non si addivenga al riconoscimento della facoltà di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pertanto, in tale ipotesi, si propone di rendere obbligatorio l'esercizio dell'azione per la pronuncia del divorzio da parte del pubblico ministero.

Colleghi deputati! La proposta che abbiamo l'onore di proporre all'approvazione della Camera intende adeguare alla realtà delle esigenze sociali una legge che, pur avendo dato ottima prova di sé, necessita di modifiche e di aggiornamenti che valgano a superare quelle caratteristiche di eccessivo rigore che la prudenza del legislatore del 1970 aveva ritenuto di adottare in considerazione della novità dell'istituto e delle resistenze che avrebbe potuto incontrare, e che in certa misura ha incontrato, nel paese.

La necessità della speditezza della pronuncia atta a ristabilire sul piano dei vincoli giuridici la realtà manifestatasi in presenza di un matrimonio fallito, è ampiamente avvertita. Ne è prova, tra l'altro, la cura con la quale nell'ordinamento ecclesiastico, dopo l'introduzione della legge sul divorzio, si è provveduto a snellire e ad accelerare le procedure del cosiddetto annullamento di matrimonio i cui effetti, per i matrimoni concordatari, si ripercuotono nell'ordinamento civile, creando, tra l'altro, una singolare maggiore speditezza e convenienza nel ricorso all'« annullamento » ecclesiastico piuttosto che al divorzio in sede civile.

I deputati radicali si augurano che anche altre forze politiche promuovano opportune iniziative al riguardo e che la questione possa avere al più presto adeguata soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b*) al numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) è intervenuta tra i coniugi separazione personale giudiziale o consensuale i cui effetti, a far tempo dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale, perdurino, al momento della proposizione della domanda, da almeno un anno. Quando siano intervenuti i provvedimenti provvisori del tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile e tuttavia non sia intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato o separazione consensuale omologata senza che i coniugi si siano riconciliati, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta decorsi due anni a far tempo dalla comparizione avanti al presidente del tribunale. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili può altresì essere pronunciato quando vi sia separazione di mero fatto purché essa sia iniziata prima del 17 dicembre 1968 ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — La domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta altresì nei casi in cui al capoverso della lettera *b*) del n. 2) dell'articolo 3 nel corso del giudizio di primo grado, prima che la causa sia rimessa al collegio per la decisione di separazione giudiziale, quando siano decorsi due anni dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente.

In tal caso il giudice istruttore, verificata la proponibilità della domanda con-

voca le parti avanti a sé per una nuova comparizione personale e per gli incompetenti di cui all'articolo precedente, senza sospendere l'istruttoria. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito negativo e la parte istante insiste nella domanda, il giudice istruttore procede all'accertamento di tutti gli elementi utili alla definizione, oltre che della domanda di scioglimento, anche di quella di separazione, ove ambedue le parti non abbiano rinunciato a quest'ultima.

Il tribunale, ove ritenga fondata la domanda di divorzio provvede esclusivamente su quest'ultima.

In caso diverso passa ad esaminare la domanda di separazione personale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando il procedimento di separazione personale sia sospeso, non iscritto o cancellato dal ruolo, oltreché quando la causa di separazione sia stata già rimessa al collegio o sia pendente avanti alla Corte di appello o alla Corte suprema di Cassazione. In tali casi si procede con le modalità di cui all'articolo 4 ».

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore per la trattazione della causa nel merito. Si applicano le disposizioni dell'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario ».

ART. 4.

Nei casi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'azione per la pronunzia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è proposta oltreché dalle parti, dal pubblico ministero.

Questi ha l'obbligo di promuovere la azione quando abbia notizia di un provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 4 della legge suddetta nei confronti di persona unita in matrimonio e non risulti che l'altro coniuge abbia ottenuto analogo provvedimento o che sia stata già proposta domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili.

Nei casi suddetti il presidente del tribunale omette il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.